

Biomasse, digestato e incentivi GSE: escluso il traffico illecito di rifiuti in assenza di gestione abusiva e trasformazione dei sottoprodotti

Cass. Sez. II Pen. 15 luglio 2026 - n. 26638 - De Santis, pres.; Ariolli, est.; Molino, P.M. (conf.) - Ca.Fr. ed a., ric. (Conferma App. Catanzaro 7 novembre 2025)

Sanità pubblica - Rifiuti e qualificazione giuridica dei materiali - Biomasse agricole - Digestione anaerobica - Impianti biogas - Digestato agricolo - Sottoprodotto ex art. 184 bis, d.lgs. n. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti - Gestione abusiva dei rifiuti - Condizioni.

Ai fini della configurabilità del reato di traffico illecito di rifiuti, la gestione deve essere realmente abusiva, non essendo sufficienti mere irregolarità amministrative o violazioni formali prive di incidenza sulla natura dei materiali trattati e sulla funzione dell'impianto autorizzato.

(Omissis)

FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata che, nel rigettare gli appelli proposti dal Pubblico ministero e dalla parte civile Gestore Servizi Energetici Spa, ha confermato la sentenza di assoluzione degli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti resa dal Gup del Tribunale di Catanzaro in data 24 settembre 2024.

2. La vicenda processuale trae origine dalla gestione di biomasse da parte della società "Le Verdi Praterie" e dal loro impiego in un impianto di digestione anaerobica nella disponibilità della società imputata. Tale impianto era destinato sia alla produzione di energia elettrica mediante combustione del biogas generato dal processo di trattamento, sia alla produzione del c.d. "digestato" destinato all'utilizzo in ambito agricolo. Gli elaborati progettuali prevedevano che tale impianto operasse mediante la trasformazione delle biomasse (indicate nella "dieta"), con produzione di biogas e digestato, in conformità alla normativa vigente.

Secondo l'ipotesi accusatoria - a fronte della qualificazione delle biomasse quali "sottoprodotti" e del digestato come "prodotto" (e, dunque, non assoggettati alla disciplina dei rifiuti) - sono via via emerse numerose irregolarità, tali da escludere l'applicabilità dell'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (TUA). Da ciò deriverebbe la riconduzione delle già menzionate attività nell'alveo della disciplina dei rifiuti, con conseguente integrazione della fattispecie di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., per violazione della normativa stessa, contestata in concorso agli imputati al capo b) della rubrica. In tale quadro si sarebbe, altresì, determinata l'indebita percezione da parte della società Le Verdi Praterie Srl degli incentivi erogati dalla s.p.a GSE, nonché la sussistenza di difformità negli elaborati progettuali per la realizzazione dell'impianto, difformità che avrebbero precluso l'accesso al sistema incentivante del Gestore dei Servizi Energetici. Da qui l'ulteriore contestazione di cui al capo c) della rubrica, articolata in forma alternativa, del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 640-bis ovvero 316-ter cod. pen.

La sentenza impugnata ha escluso la rilevanza penale delle condotte contestate, aderendo alle argomentazioni del giudice di primo grado che era pervenuto all'esito liberatorio anche avvalendosi delle risultanze della perizia disposta ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen. In particolare, si è escluso che le eventuali irregolarità relative alla filiera produttiva (tanto in entrata che in uscita) rendessero il prodotto "rifiuto", con conseguente inesistenza del reato ambientale; quanto al delitto di cui al capo c), si è esclusa la sussistenza di una falsa rappresentazione di carattere rilevante e suscettibile di ricadute sulla concessione degli incentivi economici, alla luce dell'esigua difformità dei materiali usati e dell'esame complessivo della documentazione urbanistica.

3. Il Pubblico ministero ricorrente, dopo avere passato in rassegna la vicenda processuale ed essersi soffermato sugli esiti dei processi di merito, alla luce anche dei motivi di appello che erano stati proposti dalla parte pubblica avverso la sentenza di primo grado, affida il ricorso ai seguenti motivi che, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Il ricorso per cassazione riguarda soltanto alcuni dei reati oggetto del processo di appello, non risultando impugnato il delitto di associazione per delinquere.

4. Con il primo motivo, il pubblico ministero ricorrente deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza. In particolare, il motivo conduttore delle censure è, soprattutto, costituito dall'essersi la Corte territoriale limitata a recepire acriticamente la ricostruzione del giudice di primo grado, finendo per "liquidare" le doglianze del pubblico ministero in "poche battute" e "limitandosi ad osservazioni" che il ricorrente non condivide.

4.1. Quanto al capo b) della rubrica (artt. 110, 452-quaterdecies, cod. pen.), si lamenta l'omessa motivazione in ordine

alle censure svolte con l'atto di appello volte ad escludere che le violazioni del processo produttivo del digestato potessero assumere, per come ritenuto dal Gup, carattere "veniale" e, dunque, inidonee a determinare una differente qualificazione giuridica come rifiuti, anziché come sottoprodotti, dei materiali introitati. Una tale conclusione si poneva in evidente contrasto con i requisiti stringenti dettati dall'art. 184-bis TUA per sottrarre dall'ambito dei sottoprodotti i materiali lavorati da un impianto (qual è un digestore anaerobico). Al riguardo, il pubblico ministero reitera le doglianze mosse con l'atto di appello in punto di errata ricostruzione giuridica in cui sarebbe incorso il Gup al fine di sottrarre al regime dei rifiuti i materiali introitati dalla società imputata, evidenziando, al contempo, l'inconferenza dei principi di diritto richiamati dalla sentenza impugnata.

Contesta, poi, l'assenza di base legale (il riferimento è, in particolare, all'art. 185 TU ambientale e all'art. 23 del Regolamento comunitario n. 1069/2009) in ordine al trattamento della pollina, erroneamente ritenuto legittimo dai giudici di merito. Ulteriori doglianze vengono mosse riguardo alla gestione del farinaccio, cui erroneamente non si era data la veste di rifiuto; all'estrazione abusiva di nocciolino, da reputarsi come attività di lavorazione dei rifiuti in assenza e/o violazione di un piano di utilizzazione agronomica (per come stabilito dal D.M. n. 5046 del 2006). Inoltre, in ordine alla produzione di digestato, si reiterano le censure svolte con l'atto di appello volte a confutare l'approdo del primo giudice che aveva escluso violazioni che ne comportassero una qualificazione come rifiuto, stante l'assenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore; si evidenzia, inoltre, l'inconferenza del richiamo, in punto di esclusione del reato, all'intento di non inquinare che sarebbe stato perseguito, essendosi al cospetto non di un reato di evento, proprio del delitto di inquinamento, bensì di un reato di pericolo il cui aspetto fondamentale è dato dalla gestione abusiva del rifiuto, nonché l'errore in cui era caduto il primo giudice laddove aveva affermato che lo sversamento di digestato in assenza del rilascio del provvedimento unico in materia ambientale non costituiva attività di gestione illecita di rifiuto.

Infine, riguardo allo sversamento incontrollato di liquami (ossia del materiale non trattato e diverso dal digestato), evidenzia che la tipologia di scarico accertata (e la sua entità) deponeva per l'applicazione della disciplina sui rifiuti. Sul punto, si reiterano anche i rilievi in punto di qualificazione giuridica del fatto: la natura di reato di pericolo del traffico illecito di rifiuti escludeva il rilievo che non fosse stata accertata un'alterazione ambientale delle matrici acqua e terreno. 4.2. Quanto al capo c) della rubrica (artt. 110, 81 cpv. e 640-bis, 316-ter cod. pen.), si lamenta che i giudici di merito abbiano erroneamente relegato la valenza del delitto contestato al momento genetico del rapporto tra il gestore e società di diritto pubblico erogatrice del servizio (il GSE), peraltro travisando il meccanismo di percezione dell'incentivo che non era una tantum, ma periodicamente accordato sulla scorta dell'energia elettrica erogata. Con la conseguenza che anche comportamenti decettivi successivi potevano assumere rilievo ai fini dell'integrazione del reato contestato.

4.3. Quanto ai restanti capi della sentenza relativi alla contestazione degli illeciti amministrativi e alla confisca delle somme illo tempore sequestrate – che la Corte di merito non aveva esaminato ritenendoli assorbiti nella conferma della pronuncia assolutoria – si insiste perché, in accoglimento del ricorso, vengano esaminati in sede di rinvio.

5. Con memoria del 27 maggio 2026, il difensore e procuratore speciale del GSE Spa – Gestore dei Servizi Energetici – costituita parte civile in relazione al reato di cui al capo c) della rubrica nei confronti degli imputati St.An., Cr.An., Su.Sa., Ca.Fr., Es.Sa. e St.Ro., ha censurato la sentenza impugnata in quanto fondata su un'erronea individuazione del perimetro della condotta penalmente rilevante e su una lettura non corretta delle risultanze processuali. Ha, quindi, insistito per l'accoglimento del ricorso del pubblico ministero, con annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

6. Con requisitoria-memoria dell'8 giugno 2026, il rappresentante della Procura generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso del pubblico ministero. In particolare, osserva il P.G. che tanto il primo giudice quanto la Corte di appello hanno escluso - all'esito di una valutazione fondata sulle conclusioni del perito incaricato di analizzare la gestione dell'impianto autorizzato – la sussistenza di tale requisito dell'abusività: e ciò per effetto della riscontrata sussistenza di isolate e sporadiche violazioni, di per sé non idonee a trasformare la natura giuridica del materiale trattato in considerazione del perdurante incontrovertito e unico utilizzo agronomico del materiale medesimo. Tale valutazione appare immune da violazioni di legge e/o difetti motivazionali. Invero, evidenzia il P.G. che non può non tenersi conto della peculiarità - rispetto ad una situazione che assuma già in partenza la natura di rifiuto dei materiali oggetto della gestione autorizzata - della fattispecie in esame, rispetto alla quale non è in contestazione che l'oggetto della autorizzazione contemplasse la gestione e l'utilizzi di sottoprodotti: sostanze certamente suscettibili (come sottolinea il PG ricorrente richiamando la giurisprudenza di questa Corte) di perdere tali qualifiche e di assumere quella normativa di rifiuti, ma solo per effetto dell'assenza di una o più delle condizioni fissate dall'art. 184-bis D.Lgs. n. 152/2006. Ne deriva che, avendo la (doppia conforme) sentenza proprio ed esattamente escluso in concreto che le violazioni riscontrate durante la gestione dell'impianto ridondassero nella perdita di una delle condizioni normative per la qualifica di sottoprodotto – e che dunque non fosse riscontrabile alcun "sviamento dalla funzione tipica del diritto/facoltà conferiti dal titolo autorizzatorio" in cui si sostanzia l'abusività - il ricorso finisce per risolversi, nella parte in cui oppone una diversa lettura di tale valutazione di merito, in una non consentita richiesta di diverso giudizio sul punto specifico.

Anche con riguardo al capo di imputazione sub C), il P.G. ritiene infondata la doglianza mossa nel ricorso del pubblico ministero, posto che ai fini della integrazione del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter cod. pen. assume rilevanza penale solo l'indebito conseguimento di contributi pubblici (Sez. 6, n. 26180 del 23/05/2024, Romano, Rv. 286796 – 01) e non già il loro mantenimento; discorso che non pare mutare con riferimento al

reato ex art. 640-bis cod. pen., stante la comune struttura delle due fattispecie, in quanto entrambe impostate su una condotta decettiva concentrata sul momento genetico di ottenimento alle erogazioni pubbliche e non sulla fase della esecuzione della controprestazione o comunque dell'attività a tali erogazioni collegata.

7. Con memoria del 20 giugno 2026, le difese degli imputati hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero in quanto orientato alla denuncia del vizio di motivazione della sentenza impugnata, nonché condiviso gli argomenti spesi in punto di infondatezza dei motivi di ricorso dal P.G. nella requisitoria-memoria depositata.

8. Con nota di conclusioni del 26 giugno 2026, il difensore e patrono della parte civile GSE – Gestore dei Servizi Energetici Spa, ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari come da notula allegata.

DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato essendo i motivi non fondati.

2. Anzitutto va disattesa l'eccezione di fondo su cui fa leva il ricorso del Pubblico ministero, ossia che la sentenza impugnata abbia ommesso di confrontarsi con i motivi di appello diffusamente articolati dalla parte pubblica, dando così luogo ad un vizio di mancanza di motivazione, ridondante, ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in una violazione di legge, unica censura in questa sede ammissibile essendosi al cospetto di una doppia pronuncia liberatoria.

Va in linea generale premesso che, in tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227). Invero, il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723), nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445).

Per altro verso, va ribadito che l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno del gravame di merito, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella decisione, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841).

Questi principi sono tanto più validi nel caso di ricorso per cassazione proposto contro la sentenza del giudice di appello che conferma quella di proscioglimento, ove - a norma dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. l'impugnazione è consentita soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile in sede di legittimità soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

Occorre, dunque, che la motivazione resa – per essere censurabile -sia fondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314), ovvero che gli aspetti denunziati come disattesi abbiano reso l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).

3. Nel caso in esame, la lettura congiunta delle sentenze di merito – le cui motivazioni, stante la presenza di una doppia conforme, costituiscono un unico plesso argomentativo – consente di affermare che i temi principali su cui si incentra l'appello del pubblico ministero – ossia la ricorrenza di una sostanziale mutazione "giuridica" della classificazione dei materiali introitati nel digestore, tale da far loro assumere i connotati di rifiuti anziché di sottoprodotti - siano stati esaminati e motivatamente disattesi sul decisivo rilievo, non affatto sfornito di valenza logica e supportato anche dall'esito di accertamenti peritali non sindacabili in questa sede, che non si sia al cospetto di una gestione di carattere illecito, caratterizzata dal requisito dell'abusività, con conseguente esclusione del requisito normativo (gestisce abusivamente) che avrebbe dovuto conferire alla vicenda disvalore penale. E ciò per effetto della riscontrata sussistenza di isolate e sporadiche violazioni, di per sé non idonee a trasformare la natura giuridica del materiale trattato, in considerazione anche del perdurante, incontrovertito e unico utilizzo agronomico del materiale medesimo.



Ne deriva che, avendo le sentenze di merito escluso in concreto che le violazioni riscontrate durante la gestione dell'impianto ridondassero nella perdita di una delle condizioni normative per la qualifica di sottoprodotto – e che dunque non fosse riscontrabile alcuno "sviamento dalla funzione tipica del diritto/facoltà conferiti dal titolo autorizzatorio" ovvero che si fossero significativamente superati i confini del lecito esercizio in cui si sostanzia l'abusività - il ricorso finisce per risolversi, nella parte in cui oppone una diversa lettura del compendio acquisito, in una non consentita richiesta di rivalutazione degli elementi di merito posti a fondamento della decisione impugnata.

E tanto esime il Collegio dal soffermarsi sugli aspetti, pure denunciati in ricorso - ma contestati decisamente dalle difese degli imputati sulla scorta degli elementi di fatto emersi nel processo e richiamati nella memoria difensiva - volti ad escludere che i componenti della "dieta" dell'impianto consistano in prodotti e sottoprodotti e non ontologicamente in rifiuti per come sostenuto dal pubblico ministero ricorrente.

Ai fini della configurabilità del delitto in contestazione ("Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti", art. 452-quaterdecies, cod. pen.) la norma richiede, infatti, un'attività effettuata da "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti". La gestione deve, quindi, essere "abusivamente" svolta. È pur vero che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto abusiva anche la condotta di chi è in possesso dell'autorizzazione, ma solo nelle ipotesi di concreta gestione totalmente difforme dall'attività autorizzata. Si è, infatti, affermato, con orientamento cui il Collegio intende dare continuità, che "In tema di traffico illecito di rifiuti, il requisito dell'abusività della gestione deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d'ingiusto profitto. Ne consegue che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata; dall'altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell'autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico" (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il sequestro preventivo di un "residence" turistico, disposto sulla base di mere irregolarità degli impianti preposti al trattamento dei reflui fognari e delle acque di scarico) (Sez. 3, n. 15274 del 18/11/2019, dep. 2020, Coratti, in motivazione; Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Ghidoli, Rv. 258326 - 01; vedi anche Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016 - dep. 13/07/2016, Silva e altri, Rv. 267845 - 01 e Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016 - dep. 14/12/2016, Serrao e altri, Rv. 268921 - 01). Solo una gestione totalmente difforme nella quantità e nelle condotte di trattamento dei rifiuti può, quindi, far configurare gli elementi costitutivi della fattispecie.

Rispetto a tale conclusione le sentenze di merito non sono affatto prive di riferimenti ad un substrato probatorio che ne supporta, in punto di logicità e coerenza giustificativa, l'approdo motivazionale, così consentendo di escludere che si sia al cospetto di una motivazione mancante, tenuto conto del richiamo sia agli elementi già positivamente apprezzati in sede incidentale cautelare ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso del pubblico ministero (Sez. 2, n. 1746 del 03/11/2021), e costituiti dal contenuto della nota del 9/09/2013 del Ministero dello Sviluppo economico che qualifica come "non sostanziali" le variazioni delle "matrici in ingresso ai biodigestori", dall'archiviazione dei procedimenti penali per inquinamento ambientale, dall'esito della consulenza tecnica di parte e dagli altri elementi di indagine pure declinati in favor dal giudice del merito (v. oltre a proposito dell'elemento soggettivo), sia all'esito "liberatorio" cui è pervenuta la perizia svolta nel corso del giudizio abbreviato.

Inoltre, un ulteriore argomento che rafforza l'esito delle pronunce liberatorie è costituito dall'esclusione dell'oggettività giuridica assentita dalle conclusioni dell'attività peritale svolta. Considerando la fattispecie contestata quale reato di pericolo concreto, la Corte di legittimità ha chiarito che "il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si caratterizza per l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti, così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente"(cfr. Sez. 3, n. 19665 del 27/04/2022, Romanello, Rv. 283172 - 01) e che "in tema di reati ambientali, ai fini della configurabilità del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452quaterdecies cod. pen., il profitto... è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell'ambiente"(cfr. Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019, Berlingeri, Rv. 275399 - 01).

Una tale "avvertenza" si rinviene nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 3-4), ove si richiama il "consolidato orientamento secondo cui non tutte le violazioni delle norme in materia possono trasformare il sottoprodotto in rifiuto ma quelle rilevanti sul piano del pericolo della salute pubblica (arg. Sez. 3, n. 4781 del 26/01/2021, Lunari, in motivazione). Ne deriva che il fatto non è tipico ogniqualvolta difettino tali conseguenze o la concreta esposizione a rischio della "pubblica incolumità" e dell'"integrità dell'ambiente", per come, appunto, accertato nel presente giudizio, essendosi evidenziato che "non è stato né messo in pericolo né leso il bene giuridico tutelato dalla fattispecie contestata, in quanto sono state trattate biomasse qualificate come sottoprodotti ed è stato usato per finalità agronomiche il concime che ne è derivato, ossia il digestato prodotto dall'impianto della Verdi Praterie Srl" (cfr. pagg. 42 e 44 sentenza del Gup). E a tale ultimo riguardo, l'irrilevanza delle irregolarità amministrative pure denunciate nel ricorso a proposito della gestione dei liquami e del digestato (pagg. 24 e 25), risulta superata dalla sentenza impugnata attraverso una lettura di carattere sostanziale che ha

escluso, in ragione anche dall'occasionalità, il dato inerente al pregiudizio pure evocato dalla normativa settoriale richiamata nel ricorso che si fonda su una valutazione di diversi elementi fattuali non scrutinabili in questa sede.

E tanto a prescindere dalle ricadute, che pure si ricavano dalle sentenze di merito, in punto di assenza dell'elemento soggettivo, difettando nella specie la prova circa la consapevolezza del legame esistente tra la condotta del singolo e quella degli altri concorrenti, collegate tra loro da un nesso di abitudine e dalla strumentalità rispetto alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, oltre che dal fine di profitto. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata che le sporadiche violazioni contestate non sono state ritenute gravi perché limitatissime (come indicato in perizia) e, quindi, non idonee a mutare l'uso delle biomasse, destinate alla produzione di energia, né a pregiudicare la finalità dell'uso lecito. Pertanto, l'esclusione del dolo non si espone a rilievi in punto di violazione di legge in quanto riferita alla gestione abusiva del rifiuto in aderenza alla natura di reato di pericolo concreto del reato contestato. Che, poi, con riguardo al digestato si sia fatto anche riferimento all'esclusione dell'intento di inquinamento è coerente con il dato normativo che, ai fini della sua classificazione in sottoprodotto, richiama le possibili ricadute negative sull'ambiente e la salute. A un tale approdo i giudici di merito sono pervenuti valorizzando plurimi e convergenti elementi di prova, tra i quali si indicano il contenuto delle intercettazioni telefoniche e l'esito dei servizi di osservazione e controllo svolti anche avvalendosi degli impianti di videosorveglianza (v. pag. 44 della sentenza di primo grado), la cui pregnanza contenutistica non risulta scalfita dalle censure mosse con il ricorso.

4. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi riguardo al motivo dedotto in ordine al proscioglimento degli imputati dalla contestazione di cui al capo c) della rubrica (del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 640-bis e 316-ter cod. pen.).

Anzitutto, va precisato che, pur risultando la contestazione elevata distinta, per elementi fattuali ed oggettività giuridica, rispetto a quella relativa al traffico illecito di rifiuti, quest'ultima ne condiziona in modo decisivo l'esistenza, in quanto è proprio in tale quadro che si sarebbe determinata l'indebita percezione degli incentivi erogati dal GSE, in quanto la società avrebbe ottenuto incentivi non dovuti poiché, anziché utilizzare solo matrici permesse, avrebbe impiegato anche materiali non consentiti. Invero, per come evidenziato dallo stesso Pubblico ministero ricorrente nell'atto di appello, affinché l'imprenditore sia ritenuto meritevole di essere ammesso all'incentivo economico occorre che sia "protagonista" di un meccanismo virtuoso, condizionato alla produzione di "energia verde". Ma detta premialità andrebbe esclusa, a parere del ricorrente, proprio in forza delle problematiche gestionali e delle criticità (v. pagg. 25 e 26 dell'atto di appello) poste a fondamento delle censure mosse riguardo al capo b) della rubrica che, invece, per come osservato, risultano essere state disattese dai giudici di merito sulla scorta di un giudizio di fatto e di una motivazione che non può ritenersi né apparente, né inesistente.

Con la conseguenza che l'esclusione di irregolarità tali da evocare la situazione preclusiva costituita dal traffico illecito di rifiuti rende priva di rilievo la censura che fa leva sul differente momento consumativo del reato, a cagione di comportamenti a carattere decettivo che sarebbero stati successivamente realizzati rispetto a quello funzionale-genetico.

Quanto, poi, alle ulteriori criticità addotte dal capo di imputazione a sostegno dell'"immutatio veri", con particolare riguardo alle questioni attinenti alla regolarità urbanistica della realizzazione dell'impianto, si tratta di aspetti specificamente censurati nella memoria della parte civile non ricorrente e, dunque, estranei al perimetro della cognizione del giudice di legittimità segnato dai motivi di ricorso della parte pubblica incentrati, per come dedotto con l'atto di appello, sulla portata ingannatoria che doveva riconoscersi agli elementi che si ritenevano espressivi del traffico illecito. E tanto a prescindere dal fatto che le sentenze di merito, pure con riguardo alle questioni di carattere urbanistico, hanno motivatamente escluso l'esistenza di irregolarità tali da poter essere ritenute evocative di una falsa rappresentazione della realtà al Gestore e, dunque, espressione del dolo di mendacio che deve assistere le ipotesi di reato pur alternativamente contestate.

5. In conclusione, il ricorso del Pubblico ministero deve essere rigettato. Nulla per le spese trattandosi di impugnazione della parte pubblica.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

(Omissis)